
La detrazione delle spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Autore: Massimiliano Casto

Fonte: Città Nuova

Detrazione fiscale del 19% a favore dei contribuenti che sostengono spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una importante **detrazione fiscale del 19%** a favore dei contribuenti che sostengono spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si tratta di una grande agevolazione per chi è costretto, per vari motivi, ad avvalersi del trasporto pubblico. Per usufruire della detrazione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che è necessario stipulare un **abbonamento** che consenta al titolare di effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni su una determinata tratta o rete per un limitato periodo di tempo, mentre non si ritengono compresi in questa misura i biglietti a durata oraria, come ad esempio quelli validi 48 ore dalla loro validazione. Vediamo meglio come funziona. **Quali sono le spese di abbonamento di trasporto pubblico detraibili** Possono beneficiare della detrazione fiscale al 19%, i contribuenti che sono costretti a sostenere spese per l'acquisto di abbonamenti per tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, forniti da enti pubblici o privati affidatari del servizio pubblico. Rientrano, pertanto, all'interno dell'ambito applicativo: gli abbonamenti ad autobus, metropolitane e treni. Non sono detraibili i singoli biglietti per il trasporto pubblico. **L'importo massimo della detrazione** L'importo massimo detraibile previsto è di **250 euro** per contribuente e per abbonamento; per questo motivo, qualora la spesa fosse sostenuta da più soggetti, per esempio per un figlio a carico, l'ammontare massimo complessivo non potrà comunque superare i 250,00 euro. **Quali spese non risultano detraibili** Non possono beneficiare della detrazione, come disposto dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13/E/2019:

- I titoli di viaggio con una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera;
- Carte di trasporto integrate, (carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici permettono di beneficiare dell'ingresso a musei).

Qual è la documentazione da presentare? Per fruire della detrazione è necessario presentare adeguato titolo di viaggio comprendente i seguenti elementi:

- periodo di validità;
- importo della spesa;
- data di sostenimento;
- soggetto intestatario (questo elemento può essere indicato in maniera implicita con l'indicazione del fruitore oppure indicando il numero di tessera nominativa).

Inoltre in caso in cui la ricevuta sia intestata ad un familiare a carico, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. Se il documento non sia nominativo o non compaia la data, esso deve essere integrato presentando un idoneo documento di spesa (es: ricevuta di pagamento) dal quale si evincano tali dati. Qualora non fosse possibile identificare in alcun modo la data, si prenderà come riferimento la data di inizio di validità dell'abbonamento stesso. **La tracciabilità del pagamento** È importante ricordare che la Legge di Bilancio 2020, ha previsto che dal **1° gennaio 2020** è necessario l'obbligo di pagamento delle spese per le quali si intende beneficiare della detrazione al 19% con **metodi tracciabili**, pena la perdita del diritto. Pertanto, coloro che vorranno inserire le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico nella propria dichiarazione dei redditi 2021, dovranno

ricordarsi di **non** effettuare il pagamento in **contanti**.